



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

LOTTO B

Sezione Polizza Incendio e Rischi Industriali/Accessori

Contraente/Assicurato

CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 - 13037 – SERRAVALLE SESIA (VC)
Partita I.V.A. 01271960021 – Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000
tel. 0163.458063 fax 0163.459626
www.cordarvalsesia.it



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

PREMESSA

Il presente capitolato speciale d'appalto (di seguito per brevità anche solo denominato capitolato) costituisce il contratto di assicurazione cui soggiace l'impresa di assicurazioni offerente e, in caso di aggiudicazione, affidataria dell'appalto.

Pertanto, l'impresa di assicurazioni dovrà osservare e applicare le condizioni di polizza (generali e particolari) riportate nel presente capitolato senza possibilità di apportarvi modifiche e/o deroghe senza l'espresso assenso della stazione appaltante in ossequio alla disciplina del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI DA INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

DEFINIZIONI

- ASSICURATO:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione
- CONTENUTO:** intendendosi per tali tutto quanto di proprietà della società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. (di seguito anche solo, stazione appaltante o Amministrazione) nonché le cose di terzi che essa abbia in uso o affitto o assunti in custodia, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all'interno dei beni immobili di proprietà o in affitto, comodato, uso all'Amministrazione, con esclusione di auto/motoveicoli di proprietà o in uso alla stessa;
- CONTRAENTE:** soggetto che stipula l'assicurazione
- ESPLOSIONE:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
- FABBRICATO:** costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Ai fini della presente polizza sono ricompresi nella definizione di Fabbricato tutti gli uffici, officine, laboratori, impianti anche esterni alla sede della società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. di proprietà e/o comunque nella disponibilità della stazione appaltante (anche solo a titolo di locazione e/o comodato e/o concessione e/o gestione), nonché l'abitazione del custode.
- SEDE:** la sede della stazione appaltante sita in Comune di Serravalle Sesia – Frazione Vintebbio – Provincia di Vercelli – composta da: Area parzialmente



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

recintata, esistono impianti all'aperto per la depurazione e trattamento di acque reflue domestiche e industriali, con produzione di biogas stoccato in sili incombustibili ad uso della contraente, con centrale di comando e controllo, vasche di depurazione, sgrigliatori, produzione fanghi, laboratorio analisi, ufficio, servizi, abitazione custode, dipendenze varie, nulla di escluso né di eccettuato. **La sede della stazione appaltante è garantita integralmente dalla presente polizza, nulla di escluso né di eccettuato**

CANALIZZAZIONI E CONDOTTE:

la rete di canalizzazioni e condotte, anche interrato, in proprietà e/o comunque gestita e/o detenute e/o nella disponibilità della stazione appaltante per lo svolgimento del suo servizio e delle sue attività.

IMPLOSIONE:

repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna

INCENDIO:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi

INCOMBUSTIBILITÀ:

si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

INDENNIZZO:

somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

POLIZZA:

documento che prova l'assicurazione

PREMIO:

somma dovuta dal Contraente alla Società

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio

SINISTRO:

verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

SOCIETÀ':

l'impresa assicuratrice

SOLAIO:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature

TETTO:

insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Attività svolta (oggetto sociale):

la società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. svolge attività conforme al suo oggetto sociale che di seguito si riporta:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 05/01/1994 N 36 DALL'INSIEME DEI SERVIZI DI CAPTAZIONE, ACCUMULO, ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ACQUA AD USI CIVILI ED INDUSTRIALI, DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PROVVEDENDO ALLA RACCOLTA ED ALLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE CIVILI, ARTIGIANALI, INDUSTRIALI E ZOOAGRICOLE AL FINE DI ELIMINARE L'INQUINAMENTO DA TUTTI I CORPI IDRICI RECIPIENTI DEI BACINI IMBRIFERI. NELL'ESPLETAMENTO DELLO SCOPO SOCIALE ESSA POTRA' IN PARTICOLARE: - PROGETTARE E COSTRUIRE LE OPERE NECESSARIE PER LA CAPTAZIONE, L'ADDUZIONE, LA POTABILIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USI CIVILI E INDUSTRIALI; OPERE DI DIFESA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE; - GESTIRE OPERE GIA' ESISTENTI E REALIZZATE, SECONDO LE NORME VIGENTI O CHE SARANNO EMANATE DALLE AUTORITA' COMPETENTI NELLO SPECIFICO SETTORE; - PROGETTARE, COSTRUIRE E GESTIRE RETI DI COLLETTORI DI FOGNATURE E DI RELATIVI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SECONDO LE PREVISIONI E LE DIRETTIVE EMANATE ED EMANANDE DALLE AUTORITA' COMPETENTI NEL SETTORE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE; - RILEVARE LA PORTATA CONVOGLIATA DAI COLLETTORI E LA QUALITA' DEI LIQUAMI AL FINE DI SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE ALLE AUTORITA' COMPETENTI GLI EVENTUALI SCARICHI NON CONTENUTI NEI LIMITI DI ACCETTABILITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE; - ESERCITARE LE ATTIVITA' E I POTERI PREVISTI DALLE LEGGI IN MATERIA CONCERNENTI LO SCOPO SOCIALE IVI COMPRESSE LE FUNZIONI CONNESSE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI ED I RELATIVI CONTROLLI, ALLA DETERMINAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; - GESTIRE PER CONTO LA COSTRUZIONE, IL MANTENIMENTO E L'ESERCIZIO DI RETI INTERNE DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA COMPATIBILE CON IL PROPRIO.

LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' GESTIRE: - ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI DA SVOLGERSI NELL'AMBITO DEL PROPRIO CICLO PRODUTTIVO; - ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E/O TERMICA E/O DEL GAS, PER ESCLUSIVE FINALITA' DI AUTOCONSUMO.

LA PARTE PREVALENTE DELL'ATTIVITA' SOCIALE, DOVRA' ESSERE SVOLTA NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI SOCI CHE USUFRUISCONO DI SERVIZI.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE IN FORMA RESIDUALE, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE ALTRE ATTIVITA', A CONDIZIONE CHE CIO' NON COMPROMETTA L'OTTIMALE PERSEGUIMENTO DEL SERVIZIO RESO NELL'INTERESSE DELLA COLLETTIVITA' E CHE POSSA CONCORRERE A DETERMINARE L'ABBATTIMENTO DEI COSTI ED IL CONTENIMENTO DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Resta tuttavia convenuto che la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempreché il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione.

Art. 2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3 - Aggravamento del rischio

Salvo quanto previsto nelle altre disposizioni del presente capitolato, il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civile.

Art. 4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura:

- a) BENI IMMOBILI, intendendosi per tali fabbricati, edificati o loro parti di proprietà della società CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA o dalla stessa assunti in comodato, uso, gestione, ecc., compresi fissi, infissi, impianti, installazioni, recinzioni e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene; in ogni caso quanto ricompreso nella definizione di FABBRICATO sopra riportata;
- b) LA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE come sopra definita;
- c) CANALIZZAZIONI E CONDOTTE come sopra definite;
- d) BENI MOBILI, intendendosi per tali tutto quanto di proprietà della società CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA nonché le cose di terzi che essa abbia in uso o affitto o assunti in custodia, che non possa definirsi immobile per sua natura o destinazione, posti all'interno dei beni immobili di proprietà o in affitto, comodato, uso alla stessa, con esclusione di auto/motoveicoli di proprietà o in uso alla stessa;
- e) RISCHIO LOCATIVO, intendendosi per tale le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sulla società CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai locali di proprietà di terzi dall'Amministrazione condotti in locazione e/o in comodato e/o in concessione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
- f) RICORSO TERZI, per il quale La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quali civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o, custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono, comunque considerati terzi:

- a. purché con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato;



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

b. quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

c. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. nel testo di cui alla legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

g) RICORSO DEI LOCATARI, con ciò intendendosi le conseguenze della Responsabilità Civile che gravino sulla società CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di fabbricati rientranti alla lettera a) del presente articolo, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto per i danni (materiali diretti e materiali consequenziali) provocati da:

- INCENDIO
- COMBUSTIONE anche senza sviluppo di fiamma
- ESPLOSIONE, IMPLOSIONE e SCOPPIO
- AZIONE DEL FULMINE (anche senza sviluppo di fiamma)
- CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose da essi trasportate
- ONDA SONICA
- URTO DI VEICOLI STRADALI
- FUMO sviluppatosi da incendio anche di beni diversi da quelli assicurati

anche se causati da dolo o colpa grave dei dipendenti ed Amministratori dell'assicurato.

Sono inoltre comprese, anche a parziale deroga dell'art. 7 "Esclusioni" ed in aggiunta ai restanti risarcimenti dovuti ai sensi del presente contratto, le spese sostenute dalla società CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA:

1. per DEMOLIRE, TRASPORTARE E SMALTIRE presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza. Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

all'art.1914 del Codice Civile.

2. a titolo di corrispettivo per gli ONORARI DEL PERITO di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.
3. per RICERCA GUASTI intendendosi le spese per ricercare e rimediare, in edifici pubblici, alla causa che ha provocato il danno da fuoriuscita di acqua.
4. per la RICOSTRUZIONE di:
 - a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
 - b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors;
 - c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
 - d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastra a cilindri, tavolette stercatipe, rami per incisioni e simili;
 - e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolta scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico a affettiva;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) c) la Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo, l'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui al punto e), la Società, in caso di danno parziale risarcirà le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato, più l'eventuale deprezzamento subito dallo stesso, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

5. per mantenere in funzione SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento risarcibile, fino alla ripristinata operatività di tali beni.

Per le garanzie sopra esposte l'indennizzo verrà effettuato fino alla concorrenza degli importi previsti nella tabella "Limiti Indennizzo" e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Le prestazioni del presente contratto sono comunque efficaci anche qualora il sinistro interessi immobili, tra quelli assicurati, per i quali non sono ancora state eseguite o completate (ma già programmate od iniziate) le azioni necessarie per adeguare gli immobili stessi alla normativa vigente in materia di impianti elettrici, impianti idro-termo- sanitari e barriere architettoniche e di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Art. 7 – Esclusioni

I - Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

II – L'assicurazione non comprende:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo;
- f) parchi, giardini, elementi di arredo urbano, impianti semaforici e di illuminazione, guard-rail, fognature, alberi di alto fusto.

Art. 8 - Estensioni della garanzia

La Società, anche a parziale deroga dell'art. 7 "Esclusioni", risponde altresì per i danni materiali diretti verificatisi in occasione di:

1. ATTI DOLOSI

La Società indennizza:



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

- i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) di fenomeno elettrico;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno;
- h) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- i) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

2. ATTI DI TERRORISMO

La Società indennizza, anche a deroga di quanto previsto nell'ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa, i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. Agli effetti della presente garanzia il pagamento sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 20% dell'ammontare dell'indennizzo, con il minimo di € 10.000,00. In nessun caso la Società indennizzerà per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a € 1.000.000,00. La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo e/o pluriennale relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

3. EVENTI SOCIO - POLITICI

La Società indennizza all'Assicurato:

- i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio;
- gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- d) di scritte od imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all'interno dei fabbricati assicurati;
- e) di terrorismo (per tale ipotesi e la relativa copertura assicurativa in forza del presente capitolato vale quanto riportato al precedente punto 2);
- f) verificatisi in occasione di furto commesso o tentato;
- g) da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche;
- h) subiti da scorte, prodotti e merci anche alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.

La presente Condizione Facoltativa fermo quanto sopra esposto, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizza i soli danni di incendio, esplosione e scoppio, implosione caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Condizione "Rottura lastre", la presente Condizione di polizza opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

La presente Condizione di polizza è prestata entro l'importo e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella tabella per "Limiti Indennizzo", infra riportata.

4. EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni da:

- grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati, o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

5. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o cedimento e/o smottamento del terreno.

La Società non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;

- a enti mobili all'aperto;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia resta convenuto che:
 - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%. e un minimo scoperto di Euro 10.000,00 per singolo fabbricato e/o impianto e relativo contenuto, e con ulteriore limite di indennizzo pari al 50% del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto;
 - in nessun caso la Società pagherà per sinistro ed anno assicurativo somma superiore a Euro 1.000.000,00.

La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio annuo relativo al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

6. FENOMENI ELETTRICI

intendendosi per tali i danni arrecati a macchine, apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici, componenti e circuiti compresi, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, con esclusione dei danni: causati da usura o da carenza di manutenzione, verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione nonché durante i collaudi e le prove, dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del presente contratto nonché di quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore od il fornitore.

7. ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime.

Ai fini del presente articolo per edifici e fabbricati si intende anche tutto ciò che è ricompreso nella definizione di FABBRICATO e SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE come sopra riportate.

In caso di sinistro indennizzabile "ACQUA CONDOTTA" la Società rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni, le condutture ed i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti degli edifici nei quali la rottura o l'occlusione si sono verificati, comprese tutte le spese necessariamente sostenute a tale scopo incluse quelle per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato stesso.

La garanzia non opera per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) dividenti i piani della costruzione edile assicurata.

In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di Euro 250,00.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

La garanzia è prestata con il limite di indennizzo del 2 per mille della somma assicurata per gli edifici.

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) i danni da allagamento alle merci poste nei locali interrati o seminterrati;
- d) i danni da allagamento alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

8. MANCATO FREDDO

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione a distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero

conseguenti:

- ad eventi garantiti in polizza
- all'accidentale verificarsi di guasti a rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegna, in tal caso, a darne avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore.

9. **SOVRACCARICO DI NEVE** sui tetti, compresi i danni all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto se avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, delle pareti, dei lucernari e dei serramenti in genere, direttamente provocato dal peso della neve, con esclusione dei danni: ai fabbricati non conformi alle norme vigenti in materia di sovraccarico di neve ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici ed al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione od in rifacimento (a meno che tale stato risulti ininfluenza ai fini di questa estensione) ed al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti per sovraccarico di neve, causati da gelo anche se conseguente ad un evento previsto da questa estensione.

10. COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato.

11. CADUTA DI AEROMOBILI

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate dalla caduta di veicoli spaziali, satelliti artificiali e/o loro parti e/o cose da essi trasportate, nonché di meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

12. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobile ad oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica

13. AUTOCOMBUSTIONE

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

14. IMPLOSIONE

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da "implosione" agli enti assicurati alle partite tutte.

15. DANNI CONSEQUENZIALI

Si conviene che, qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti nell'ambito del limite di risarcimento fissato per l'evento che ha originato il danno.

16. PARIFICAZIONE DEI DANNI

Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.

17. ORDINANZE DI AUTORITA' E ONERI DI URBANIZZAZIONE

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- le maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali a locali, che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
- le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.

Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a quanto indicato nella Condizione Particolare "Limiti di indennizzo".

18. FUMO, GAS E VAPORE



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature a impianti medesimi
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza

19. URTO VEICOLI

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari.

20. CRISTALLI

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale a fatto di terzi compresi i dipendenti a collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico a luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì, le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge.
- verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi.
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, turbine di vento, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami.
 - verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti. Le scheggiature, le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.

La garanzia non comprende le rotture:

- liquidabili in base alle altre garanzie della presente polizza tranne per l'importo che fosse eventualmente scoperto.
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere.

La presente garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti Indennizzo".

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato ad esercitare verso i Terzi responsabili dei danni il diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile.

21. ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

22. GRANDINE

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici", la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati a tettoie aperti da uno a più lati.

23. GELO

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

24. COLAGGIO DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde:

- dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.
- dei danni causati dal gelo.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

25. ACQUA PIOVANA

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre a lucernari lasciati aperti.

26. PERDITA PIGIONI

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che abbia colpito il FABBRICATO e/o la SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE e/o altro edificio della stazione appaltante – se assicurato - tale da rendere lo stesso totalmente o parzialmente inagibile, la Società pagherà quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno. Si intendono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa anche i locali occupati ed in uso all'Assicurato (proprietario).

La presente Condizione di polizza è prestata entro l'importo e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella tabella per "Limiti Indennizzo", infra riportata.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

27. ROTTURA LASTRE

La Società rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, dovute a rottura per qualunque causa. Si intendono compresi i costi di trasporto ed installazione.

Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La Società non rimborsa le rotture:

- a) derivanti da: crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o dei fissi ed infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b) causate o agevolate con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- c) di lastre che alla data dell'entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
- d) alle lastre oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.

Le scheggiature le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

La presente Condizione di polizza è prestata entro l'importo e con la detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella tabella per "Limiti Indennizzo", infra riportata.

28. DIFFERENZIALE STORICO/ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO

Nella somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e quindi senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza di quanto previsto nella condizione particolare "Limiti Indennizzo".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

formale incarico di perito comune.

Art. 9 - Risarcimenti e Limitazioni di garanzia

1. Per la garanzia ricorso terzi di cui al precedente art. 6 lettera f) e per la garanzia ricorso locatari di cui al precedente art. 6 lettera g), il massimo risarcimento da parte della Società per ciascun sinistro corrisponde al rispettivo importo indicato nella tabella infra riportata ("Limiti Indennizzo");
2. **Fatti salvi gli specifici limiti di indennizzo (scoperto, franchigia, massimale) indicati nella tabella infra riportata, si conviene tra le parti che la Società non risarcirà, per ciascun sinistro e per ciascuna annualità assicurativa, una somma superiore a Euro 2.000.000,00.**

Laddove per alcune delle voci di rischio elencate nella tabella infra riportata non siano indicati scoperti, franchigie e massimali, varrà come unico limite di risarcimento quello sopra indicato e, quindi, il massimale di Euro 2.000.000,00 per annualità assicurativa e per ciascun sinistro. Tale disposizione si applica anche ai rischi non elencati nella tabella, ma comunque contemplati dalla presente polizza.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 10 - Determinazione del danno

Operando il presente contratto nella forma "valore a nuovo", se non diversamente riportato nell'elenco ubicazioni e valori, in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:

- a) verrà liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parziale) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene
- b) la differenza occorrente al conseguimento dell'integrale risarcimento (intendendosi per tale il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga) verrà erogata entro 30 gg. dalla data della effettiva sostituzione dei beni mobili ovvero, nel caso di beni immobili, verrà ripartita in base ai residui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione degli stessi.

Per "valore a nuovo" si intende:

- ◇ per beni immobili: la spesa necessaria, al lordo degli oneri fiscali, per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'intero immobile assicurato (escludendo soltanto il valore dell'area, delle opere e dei muri di fondazione completamente interrati);
- ◇ per beni mobili: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e relativi oneri fiscali.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

- ◇ per i beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico: la spesa necessaria, laddove sia attuabile la loro ricostruzione o ripristino.

Per “valore commerciale” si intende:

- ◇ l'apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui dello stesso.

Qualora l'immobile colpito da sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto non sia in stato di attività, l'importo risarcibile a “valore a nuovo” non potrà essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.

Art. 11 - Denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società od all'ufficio all'uopo incaricato, entro quindici giorni dall'evento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, nonché la descrizione delle cause che lo determinarono.

L'Amministrazione o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

Per i sinistri di notevole gravità deve essere dato immediato avviso telegrafico alla Società. L'Amministrazione inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovrà farne immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società contestualmente alla denuncia del sinistro.

Art. 12 - Procedure per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dalla società CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA con apposito atto unico.

In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio arbitrale composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha la sede la società CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA.

Gli arbitri decidono a maggioranza e la loro decisione è vincolante, anche se l'arbitro dissenziente non l'ha sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, fatta salva la diversa decisione del Collegio degli Arbitri in ossequio al principio della soccombenza.

Art. 13 - Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00. La Società adempirà



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto massimo liquidabile è di € 1.000,000,00.

Art. 14 - Assicurazione per conto di chi spetta

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Amministrazione.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 15 - Costituzione del premio

Il premio di polizza è stabilito sulla base del prezzo offerto in sede di gara e rimane costante per tutta la durata del presente contratto.

Art. 16 - Pagamento del premio e Termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 17 - Facoltà di recesso

Avvenuto un sinistro, e sino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. e/o altro mezzo equivalente, qual è la posta elettronica certificata.

In tale caso la garanzia prestata avrà valore per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla società CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA) e, dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

Considerato che l'affidamento del presente appalto ha durata triennale, è escluso il diritto delle Parti (Compagnia e Contraente) di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo.

Art. 18 - Rinuncia al diritto di rivalsa

Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare a favore della Società CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. all'azione di surroga che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del C.C..

Art. 19 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio (ossia dal 31/03/2023 al 31/03/2026) e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo (ossia alle ore 24,00 del 31/03/2026) senza necessità di disdetta e/o comunicazioni, salve le ipotesi di proroga previste dagli atti di gara o dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

E' facoltà di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 20 - Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore e dell'Assicurato. La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

La Società, che sarà, pertanto, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, con la sottoscrizione del presente capitolato e del contratto d'appalto dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare ogni atto, corrispondenza e documento (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quietanze, attestazioni, certificazioni, modificazioni e integrazioni contrattuali) relativo al lotto/contratto assicurativo anche in loro nome e per loro conto (e ciò vale anche per il presente capitolato).

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Coassicuratrice delegataria, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 21 - Riferimento alle norme di legge e Foro competente

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile, dal d.lgs. 209/2005 e s.m.i., dal d.lgs. 50/2016 s.m.i..

Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni a stampa eventualmente riportate.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la società CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Art. 22 – Broker

La stazione appaltante dichiara che per la gestione del presente contratto non si avvale di Broker.

Art. 23 - Deroga regola proporzionale

A parziale deroga dell'art. 1907 del C.C., si conviene tra le Parti che in caso di sinistro, qualora le somme assicurate risultassero insufficienti rispetto a quelle risultanti dalla valutazione effettuata in sede di determinazione del danno, non si terrà conto di tale insufficienza, quale ne sia la causa, fino ad un limite massimo del 20% delle partite tutte.



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Art. 24 – Universalità enti assicurati

La presente polizza assicura, salvo diversa espressa pattuizione, tutto quanto si possa trovare nell'ambito del FABBRICATO e/o della SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE, come sopra definiti, sia sottotetto che all'aperto e/o caricato su autoveicoli.

Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito fra le parti che in caso di sinistro quanto contenuto entro il recinto del FABBRICATO e/o della SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE deve intendersi tutto assicurato e che qualora un determinato ente non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, l'ente medesimo verrà attribuito alla partita macchinario ferme eventuali esclusioni e/o limitazioni espressamente stabilite fra le parti.

Art. 25 – Vicinanza pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

Art. 26 – Modifiche e trasformazioni

Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, le Parti si danno atto reciprocamente che saranno comprese in garanzia anche quei beni che subiscono, in corso di validità della polizza, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, demolizioni e lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione, per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

In caso di modifica nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dello stabilimento e/o cantiere. L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio, essendo in connessione con le attività da esso svolte.

Art. 27 – Assicurazione di aumenti di valori e di nuovi enti

Per gli aumenti delle somme assicurate, in dipendenza di aggiornamenti di valore, come pure per i valori attribuiti ad ampliamenti, inclusioni di nuovi fabbricati, impianti, macchinari o merci, tutto ciò nell'ambito del preesistente rischio assicurato e purché non si verifichino aggravamenti di rischio, la Società si impegna a praticare condizioni e tassi di premio non superiori a quelli in corso.

Art. 28 – Colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave della Contraente e/o dell'Assicurato.

Art. 29 – Onorario Periti, Consulenti, Professionisti



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

La Società rimborsa a seguito di sinistro indennizzabile ed anche in eccedenza alle somme assicurate le spese documentate per gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, nei limiti indicati dalla tabella "Limiti Indennizzo" infra riportata.

Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario del servizio si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

TABELLA LIMITI INDENNIZZO

(le voci di rischio elencate nella presente tabella non sono esaustive della copertura di polizza e, quindi, di tutti i rischi indennizzati e/o rimborsati dalla Società Assicuratrice, per l'individuazione dei quali occorre fare comunque riferimento alle clausole di capitolato sopra riportate)

GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE MASSIMO DI RISARCIMENTO (MASSIMALE)
Spese di demolizione e sgombero e trasporto dei residui del sinistro			Euro 500.000,00 con il limite per singolo Fabbricato di Euro 30.000,00 e di Euro 60.000,00 per la Sede della Stazione appaltante
Ricorso Terzi			Euro 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Rischio Locativo			
Ricerca Guasti	Euro 250,00		Euro 20.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Ricostruzione Archivi			Euro 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Mantenimento Servizi			Euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Atti Dolosi		Euro 1.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
Terrorismo		Scoperto 20% con minimo di Euro 20.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Eventi socio - politici		Scoperto 10% con il minimo € 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Eventi Atmosferici		Scoperto 10% con il minimo € 1.500,00 per singolo fabbricato e/o impianto e relativo contenuto	Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Inondazioni, alluvioni, allagamenti		scoperto del 10%. e un minimo scoperto di Euro 10.000,00 per singolo fabbricato e/o impianto e relativo contenuto.	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno, con i seguenti ulteriori sottolimiti: - 50% del valore del singolo fabbricato e/o impianto e relativo contenuto; - Euro 750.000,00 per sinistro e per anno per danni su canalizzazioni e condotte.
Fenomeni Elettrici	Euro 500,00		Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Acqua Condotta	Euro 500,00		Euro 25.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Mancato Freddo	Euro 500,00		Euro 20.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Sovraccarico Neve		Scoperto 10% con minimo di Euro 5.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Euro 1.500.000,00 per sinistro e per anno
Caduta Aeromobili			
Onda Sonica			
Autocombustione			
Implosione			
Ordinanza Autorità e oneri di Urbanizzazione			
Fumo, Gas, Vapore			
Urto Veicoli	Euro 500,00		Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Cristalli	Euro 100,00		Euro 10.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Rovina Ascensori e Montacarichi			
Vento e grandine		Scoperto 10% con minimo di Euro 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Vento e grandine su fragili		Scoperto 10% con minimo di Euro 1.500,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno
Gelo	Euro 500,00		Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Colaggio da impianti automatici di estinzione			Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Acqua piovana	Euro 1.500,00		Euro 50.000,00 per sinistro e anno



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

			assicurativo
Perdita Pigioli			
Rottura Lastre	Euro 300,00		Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Intasamento gronde e pluviali	Euro 500,00		Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Spargimenti di acqua	Euro 300,00		Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Scorte e prodotti e merci anche alimentari in refrigerazione	Euro 500,00		Euro 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo
Onorari periti, consulenti, professionisti			Euro 100.000,00 per sinistro e per anno

SOMME ASSICURATE

Fabbricati, compresa la sede della stazione appaltante	Euro	3.843.600,00
Arredamenti degli Uffici	Euro	79.681,00
Impianti vari elettromeccanici anche all'aperto	Euro	4.474.875,00
Ricorso Terzi	Euro	260.000,00
Canalizzazioni e Condotte	Euro	29.569.102,00